



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro**

composta dai Magistrati:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Dott.ssa Susanna Mantovani | Presidente |
| Dott. Roberto Vignati | Consigliere Rel. |
| Dott.ssa Laura Bertoli | Consigliere |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1323 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021 - avverso la sentenza n. 1446/2021 in data 20 maggio 2021 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Eleonora Porcelli - posta in decisione il 30 giugno 2022

promossa da

, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo CAPURRO, Angelo BERETTA e Francesca VALSECCHI presso lo Studio dei quali in Milano, è elettivamente domiciliato;

Appellante

contro

, con sede in Milano, in persona del Procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma.

Appellata

OGGETTO: Opposizione a precetto – Credito indennitario/risarcitorio da licenziamento illegittimo ex art. 18 commi 1 e 2 L. n. 300/1970.

Conclusioni per l'appellante

“accogliere il presente appello, e per l'effetto riformare in toto la Sentenza n. 1446/2021 resa inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli pubblicata in data 18/06/2021 e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte da

nel procedimento RG 2882/2021 e confermare le validità e l'efficacia del precetto opposto per l'importo di € 82.732,25 (in linea capitale) oltre ad € 590,95 per i compensi del Secondo Precetto e così l'importo complessivo di € 83.323,20.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”



Conclusioni per

appellata:

“a) In via principale: confermare – anche eventualmente con diversa motivazione – la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lav., n. 1446/2021 e rigettare (con qualsivoglia statuizione giuridica) il ricorso proposto dal Dott. _____ perché infondato in fatto ed in diritto.

b) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riformata la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lav., n. 1446/2021, comunque rigettare (con qualsivoglia statuizione giuridica) il ricorso proposto dal Dott. _____ perché infondato in fatto ed in diritto.

c) In via di ulteriore subordine: laddove l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere fondata la pretesa di controparte, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, legge n. 300/1970, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”

Fatto e motivi della decisione

Con la sentenza n. 1446 in data 20 maggio 2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione proposta da _____ avverso il precetto col quale il dr. _____ -ex dipendente della Banca e dirigente che aveva maturato una serie di crediti discendenti dal suo rapporto di lavoro specie per effetto delle pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Milano che avevano pronunciato l'illegittimità del suo licenziamento- le aveva intimato il pagamento della somma di € 82.735,25 oltre accessori e spese, a titolo di posta economico/risarcitoria corrispondente a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto discendente dalla pronuncia n. 2043/2019 del Tribunale di Milano che, confermata in sede di appello tramite la sentenza n. 664/2020, aveva sancito la nullità del suo licenziamento ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L. 300/1970, apprestando quindi la tutela di cui al comma 2 di tale norma tramite il conferimento di tutte le retribuzioni globali di fatto dalla data del recesso alla reintegrazione.

Il primo Giudice, che ha caducato l'atto di precetto opposto condannando il _____ alla rifusione delle spese del grado, ha motivato la pronuncia sul rilievo che il precetto, avvicinandosi a quello precedentemente riguardante l'indennità sostitutiva della reintegra, faceva capo a un titolo, la predetta sentenza n. 2043/2019 del Tribunale di Milano, che presentava un profilo contenutistico generico e inidoneo a consentire la precettazione in ultimo fatta valere dal _____, dato che la pronuncia n. 2043 cit. aveva stabilito in suo favore la spettanza di un'indennità risarcitoria ragguagliata a tutte le retribuzioni globali di fatto dalla data del recesso alla reintegra con detrazione dell'aliunde perceptum ma senza sancire il tipo di posta fatta valere in sede di precetto.

In particolare, nella sentenza ora appellata, si legge che *“A prescindere da ogni considerazione circa la natura del risarcimento previsto dall'art. 18 S.L. e circa la relativa interpretazione giurisprudenziale, il precetto oggetto del presente giudizio si fonda sulla sentenza n.2043/2019 del Tribunale di Milano.*

Tale sentenza ha disposto espressamente che dalle retribuzioni globali di fatto relative al periodo dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione dovesse essere dedotto l'aliunde: la pronuncia non aggiunge ulteriori specificazioni o limitazioni.



Pertanto ogni censura circa la detraibilità dell'aliunde perceptum per quanto riguarda la misura minima di cinque mensilità prevista dalla norma avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello della sentenza.

Non risulta che tale questione sia stata proposta nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano sopra citata, come emerge dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 644/2020.

Pertanto la pronuncia relativa alla detrazione dell'aliunde perceptum è passata in giudicato e non può essere messa in discussione in questa sede.

Poiché' è pacifico che l'opposto ha conseguito un aliunde perceptum superiore all'importo delle cinque mensilità, il precetto notificato all'opponente deve essere dichiarato inefficace."

Nell'impugnare tale pronuncia, reputata erronea, [redacted] ne chiede la riforma con vittoria di spese deducendo, in chiave critica, che il titolo era senz'altro idoneo a fondare l'emissione del precetto dato che la pronuncia n. 2043/2019 sulla quale l'atto si era basato, conteneva l'esatto accertamento dell'entità del tallone retributivo mensile e che, quale che fosse stata la portata dell'aliunde perceptum da porre in detrazione -intesa con riferimento al trattamento ricevuto dal [redacted] in costanza di un'altra fattispecie lavorativa instauratasi presso terzi poco dopo il licenziamento impartito da [redacted] e prima della pronuncia giudiziale che ne aveva stabilito la nullità col consequenziale effetto riparatorio dianzi indicato- la norma dell'art. 18 cit. applicata dai Giudici intervenuti sul tipo di recesso comminato al Dirigente, fissava nelle cinque mensilità di cui al comma 2 una soglia risarcitoria minima non intaccabile per via della detrazione dell'aliunde perceptum.

Nel formulare il precetto, il lavoratore si era pertanto basato su di un ammontare certo delle competenze indennitarie quantomeno quelle certamente spettantegli.

La Banca appellata resiste al gravame avversario e conclude per il suo rigetto difendendo il tenore della sentenza impugnata.

Ad avviso del Collegio, gli argomenti critici posti dall'appellante [redacted] sono esatti e appropriati.

Si consideri che il Tribunale di Milano, a suo tempo, con la sentenza n. 2043/2019 aveva accertato l'ammontare mensile della retribuzione globale di fatto del lavoratore e si trattava precisamente di € 16.546,45 lordi.

Col suo precetto, il [redacted] non ha fatto altro che intimare alla debitrice una posta economica sicuramente spettantegli sulla base del tipo di sentenza conseguita, ossia le 5 retribuzioni previste dal secondo comma dell'art. 18 (modificato dalla Legge Fornero) da intendersi quale soglia minima e non intaccabile neanche dall'aliunde perceptum che quel Giudice non aveva quantificato e che il [redacted] ben sapeva e sa di dover detrarre alla stregua di un elemento lucrativo capace di incidere su tutto il resto delle sue competenze risarcitorie, meno che sull'ammontare minimo del



risarcimento da licenziamento illegittimo come del resto stabilisce costantemente la giurisprudenza di legittimità.

A fronte di un eventuale maggior credito, su quello minimo spettante per legge non si può quindi che convenire col creditore precettante.

Non si tratta infatti di dover compiere altre indagini o approfondimenti necessari ad accertare l'entità del credito maturato per via della sentenza che vi era stata, poiché quello fatto valere dal non è generico e abbisognoso di elementi determinativi ma è matematico in tutti i sensi del termine, a partire da quello della certezza.

Bisogna infatti soprattutto tenere conto di Cass. SSUU n. 11066/2012 -seguita dalle sezioni semplici che vi hanno fatto seguito- per cui (Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012) : *Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.*

Allo stesso modo ci si può anche riferire a Cass. Sez. L, Sentenza n. 19641 del 01/10/2015 secondo la quale *È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito.*

La sentenza va pertanto riformata rigettando l'opposizione al precetto, come da dispositivo che segue, in cui le spese processuali di tutto il giudizio, in rapporto al suo complessivo esito, sono poste a carico della Banca soccombente nelle misure ivi liquidate in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55 e dal DM 8.3.2018 n. 37, tenuto conto del valore della controversia, del suo grado di complessità nonché dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 1446/2021 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, respinge l'opposizione proposta in primo grado da . avverso il precetto notificatole da il 23 marzo 2021.

Condanna . a rifondere all'appellante le spese di tutto il giudizio liquidate in complessivi € 6.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il primo



grado e in complessivi € 4.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il presente grado.

Milano, 30 giugno 2022.

Il Consigliere rel.
Roberto Vignati

Il Presidente
Susanna Mantovani

